



CITTA' DI MATERA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 207/2022

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Regolamentazione della circolazione dei velocipedi e dei dispositivi per la micromobilità elettrica nelle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) - Modifiche

Il Dirigente

Richiamata la propria ordinanza n. 3098/2021 del 11/08/2021 con la quale è stato istituito nelle Aree Pedonali Urbane (APU) della città di Matera il divieto di circolazione a tutti i velocipedi e monopattini, anche elettrici, e a ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel);

Considerato che:

- con Deliberazione di G.C. n. 37 del 22.02.2022 è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), insieme organico di azioni coordinate, da mettere in atto nel breve/medio/lungo termine per il governo della mobilità cittadina;
- il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana risulta essere uno degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale persegue al fine di dare risposte concrete, attente e qualificate ad uno dei temi molto sentiti dai cittadini;
- per l'attuazione del principio secondo cui deve essere favorita una mobilità sostenibile, è stato riservato un ruolo centrale anche alla promozione dell'uso non solo della bicicletta ma anche di altri dispositivi di mobilità individuale non inquinanti;
- nella società odierna è in atto un processo di profondo cambiamento a favore di veicoli ecologici, compatti e leggeri, che rendano il trasporto, soprattutto individuale, più flessibile e sostenibile rispetto alle automobili, e che tra l'altro hanno un impatto positivo sull'ambiente e sulla riduzione del rumore;
- al riguardo, con deliberazione di G. C. n. 79 del 23/03/2022, è stato dato indirizzo allo scrivente di adottare, in via sperimentale, provvedimenti di limitazione della circolazione di alcuni tratti viari contigui alle ZTL e APU esistenti nell'ambito dell'iniziativa "CamminiAMO la Città – Domenica a piedi" e di programmare all'esito dei risultati prodotti dalla predetta sperimentazione, ulteriori giornate in occasione di festività e/o di eventi, in cui si attuino

misure di riduzione del traffico e di agevolazione per gli spostamenti a piedi e/o con veicoli non a motore endotermico;

-con ordinanze dirigenziali n. 88 del 23.03.2022, n. 92 del 31.03.2022 e n. 152 del 10.05.2022 è stata data attuazione all'iniziativa dapprima in via sperimentale e a seguire in maniera strutturale fino al 30 ottobre 2022, non essendo state riscontrate criticità lungo i tratti interessati;

Dato atto che da un attento monitoraggio della mobilità del centro storico, attuato tramite il capillare presidio della Polizia Locale, a seguito dell'adozione dell'ordinanza n. 3098/2021 dell'11/08/2021, sono stati accertati e documentati isolati casi di comportamenti illeciti perpetrati da ciclisti;

Vista la nota del Sindaco Prot. n. 28.04.2022, con la quale si rappresentava che dopo un primo periodo di esplicazione dei propri effetti siano venute meno le circostanze fattuali sottese all'adozione del citato provvedimento interdittivo. Ciò in considerazione di un percorso virtuoso avviato e teso a favorire la convinzione della possibilità del transito dei velocipedi nelle aree pedonali in condizioni di sicurezza per gli altri utenti;

Rilevato che nella medesima nota si richiamava l'attenzione sulla normativa sopravvenuta (art. 1 commi 75 e seguenti del d.l. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021) in materia di circolazione dei monopattini elettrici, che hanno trovato in tali disposizioni una prima disciplina organica;

Preso atto che sulla scorta delle ragioni innanzi esposte si chiedeva di valutare la possibilità di procedere ad una revisione dell'ordinanza n. 3098/2021;

Considerato che la modificazione del quadro normativo, avendo prodotto l'equiparazione ai velocipedi dei monopattini elettrici, ha esteso anche a questa categoria di veicoli l'obbligo sancito dall'art. 182 comma 4 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) di condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni nonché di usare la comune diligenza e la comune prudenza;

Dato atto che nel periodo di esplicazione degli effetti del provvedimento sono state intraprese anche iniziative e azioni di educazione stradale nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in particolare sulle norme comportamentali per il corretto utilizzo dei velocipedi;

Ritenuto che, da un lato, il nuovo assetto normativo e, dall'altro, l'insieme delle attività finalizzate allo sviluppo di una cultura della mobilità "condivisa" e non "contesa" possano giustificare il ripristino della circolazione dei velocipedi all'interno delle aree pedonali urbane, secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 n. 2) del Codice della Strada, fatti salvi gli obblighi dei conducenti degli stessi nelle situazioni di criticità individuate dall'art. 182 comma 4 CdS, essendo in tal caso i ciclisti assimilati ai pedoni;

Visto il Codice della Strada emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.nm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

-l'istituzione dell'obbligo per i conducenti dei velocipedi e monopattini, anche elettrici, e di ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel), che circolano all'interno delle Aree Pedonali Urbane (APU), di condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

Ogni precedente disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente ordinanza devono ritenersi revocate.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Matera, 03/06/2022

Il Dirigente
PAOLO MILILLO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)